

Copia

COMUNE DI CHAMPORCHER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 10

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L'ANNO 2020".-

L'anno duemilaventi addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore quindici e minuti zero presso il palazzo municipale nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX Alice - Sindaco	Sì
PAGANI Roberto - Vice Sindaco	No
BAUDIN Fausta Emerica - Assessore	Sì
BAUDIN Fausto - Assessore	Sì
DE ROSSO Giada - Assessore	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Gli Assessori non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora ROLLANDOZ Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora CHANOUX Alice - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO : "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L'ANNO 2020".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04.03.2019, con la quale è stato approvato il documento equivalente al Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati ai responsabili le quote di bilancio triennale 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.05.2019, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2020 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020 del bilancio 2020/2022 in riferimento all'art. 163 del TUEL ai sensi del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2004 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 in data 02.10.2015 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - organizzazione e disposizioni temporanee degli uffici comunali", con la quale, tra l'altro, viene individuata, in via transitoria e comunque fino all'avvio dell'esercizio in forma associata degli uffici comunali dell'ambito territoriale, la Dott.ssa Paola ROLLANDOZ quale responsabile all'interno del Comune di Champorcher dell'area Tecnica e Manutentiva, compresi gli acquisti e le forniture CONSIP di tutte le aree, nonché i lavori pubblici, e il Sig. Dario GAIDO quale responsabile all'interno del Comune di Champorcher dell'area Economico Finanziaria, nonché delle Entrate, dando atto che a decorrere dal 01.09.2018 il Sig. Dario GAIDO è in quiescenza e quindi le mansioni dello stesso vengono espletate dal segretario Dott.ssa Paola ROLLANDOZ;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 in data 22.10.2018 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - conferma conferimento dell'incarico di segretario alla Dott.ssa ROLLANDOZ Paola a seguito nomina nuovo Sindaco del comune di Champorcher";
- il decreto n.1/2020 del Comune di Hône ad oggetto: "Nomina del responsabile dell'ufficio unico associato "Edilizia pubblica e privata" costituito tra i Comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset";
- la Legge Regionale 11.02.2020, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali" e ss.mm.ii.;
- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la L.R. 7.12.1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 08.02.2018 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.11.2018;

VISTO altresì l'art. 22, comma 3, lettere n), o) e p) del vigente Statuto Comunale che stabilisce che la Giunta:

- n) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- o) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali;
- p) determina le tariffe e il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 31/03/2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16 che all'articolo 738 sancisce che “A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

CONSTATATO che negli articoli sopracitati, la legge di bilancio attua l'unificazione di IMU e TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva mantenendo in linea di massima la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla Legge di stabilità 2014 con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che «per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;

RITENUTO, ai fini di una corretta previsione di bilancio, nelle more di adozione di nuovo regolamento sostitutivo di quelli precedenti, procedere comunque a definire le tariffe della nuova imposta IMU, considerato che la struttura impositiva della nuova imposta non si discosta dall'imposta applicata fino all'anno 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2019 con la quale sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC (IMU, TARI, TASI) per l'anno 2019, dando atto che per quanto riguarda la TASI, la stessa non è mai stata applicata;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile situazione economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

RITENUTO quindi di procedere alla conferma delle aliquote IMU, riservandone il possibile aggiornamento entro i termini di cui al sopracitato articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 ovvero entro il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che tutti i principi e normativa necessari ad una corretta gestione dell'imposta verranno meglio definiti in sede di Regolamento da adottarsi entro il termine di cui sopra;

RILEVATO quindi che la nuova normativa non ha abolito le disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

DATO ATTO che la L. 157/2019 che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente nella definizione del metodo tariffario, e che, a fronte delle numerose criticità legato all'applicazione di detto metodo, dispone il rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI 2020 al 30 aprile 2020;

RILEVATO che l'art. 57bis, comma 1 di detto decreto ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che ad oggi non è quindi ancora ben chiaro l'intervento dell'ARERA e che questo comune aveva adottato, nella determinazione delle tariffe i coefficienti di cui al Decreto 158/1999, fino a diversa regolamentazione dell'ARERA stessa si ritiene di mantenere il metodo tariffario adottato;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto che in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997,

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose con deliberazione di Giunta n. 78/2019;

CONSIDERATO opportuno confermare anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato ed escluse le quote coperte come da Regolamento da fiscalità generale del Comune, la copertura del costo del servizio, compresa la quota relativa ai costi sostenuti dal Comune per la completa attuazione del servizio stesso, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio qualora la nuova normativa ne determini la necessità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 05.05.2016 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze di IMU e TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

PER tutti questi motivi;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 3;
 astenuti: -;
 favorevoli: 3;
 contrari: -;

D E L I B E R A

1) DI APPLICARE per l'anno 2020 le seguenti aliquote e tariffe relative all'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), dando atto che non avendo mai applicato la TASI le aliquote IMU rimangono invariate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	Euro 200,00

2) DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO;

3) DI DETERMINARE per l'anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,16167	41,74927
2 componenti	0,18862	75,14868
3 componenti	0,20787	96,02332
4 componenti	0,22327	125,24781
5 componenti	0,23866	150,29737
6 o più componenti	0,25021	171,172

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00969	0,7166
Campeggi, distributori carburanti	0,02028	1,11756
Stabilimenti balneari	0,0115	0,88722
Esposizioni, autosaloni	0,00908	0,6057
Alberghi con ristorante	0,03239	1,49975
Alberghi senza ristorante	0,02422	1,27794
Case di cura e riposo	0,02876	1,39738
Uffici, agenzie, studi professionali	0,03027	1,58677
Banche ed istituti di credito	0,01665	0,81556
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,02633	1,55605
Edicola, farmacia, tabaccaio,	0,03239	2,12422

plurilicenze		
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,02179	1,45027
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,02785	1,61748
Attività industriali con capannoni di produzione	0,01302	1,27965
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,01665	1,52193
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,14651	6,7685
Bar, caffè, pasticceria	0,11018	5,08789
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,05328	3,33562
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,04662	2,14811
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,18344	14,60507
Discoteche, night club	0,03148	2,29484
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,01544	0,7166

- DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, debba essere rapportata ad un numero di abitanti pari a due.
- DI STABILIRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera e per i campeggi la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
- DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.
- DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero due rate:

TARI	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 marzo

- DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di novembre.
- DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

- 4) DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2020.
- 5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario (comprensivo dei costi comuni del servizio) è pari al 93,77%;
- 6) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 7) DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero

intervenire a seguito ed in linea con quanto disciplinato in merito all'IMU per effetto Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16.

- 8) DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi.
- 9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del regolamento comunale, l'adozione della presente verrà comunicata ai Capigruppo consiliari.-

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHANOUX Alice

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ Paola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 74 Registro Pubblicazioni.

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno 18/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 04/03/2020 ai sensi dell'art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 18/02/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to VUILLERMOZ Sonia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva oggi **18/02/2020**, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 18/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ Paola

Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Champorcher, il 18/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO
